



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 11

Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonche' esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivit  probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza. 4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, laddove cio' sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformita' alla legislazione interna di questo Stato.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

Estremi

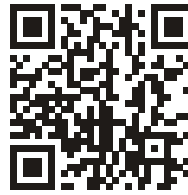
Legge 20 aprile 2022, n. 45

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 11

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 11

